

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. III  
n. 2

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI:

**ANTONELLO SORO, Presidente; ANTONINO GAZZARA e GIUSEPPE ROSSIELLO, Vicepresidenti; KATIA BELLILLO, REMO DI GIANDOMENICO e PERGIORGIO MARTINELLI, Segretari; SALVATORE ADDUCE, GIAN FRANCO ANEDDA, GIORGIO BENVENUTO, MASSIMO MARIA BERRUTI, ISABELLA BERTOLINI, GIANFRANCO BLASI, FRANCESCO BONITO, DONATO BRUNO, PIER PAOLO CENTO, ANNA FINOCCHIARO, GREGORIO FONTANA, DARIO FRANCESCHINI, PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA, MARCELLA LUCIDI, VINCENZO NESPOLI, LUIGI OLIVIERI, ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, RENZO PATRIA, GAETANO PECORELLA, ANTONIO PEPE, ANTONIO PEZZELLA, RINO PISCITELLO e LUCA VOLONTÈ**

Sulla proposta di riapertura della verifica dei risultati elettorali per il collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione – Puglia

*(ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni)*

---

*Presentata alla Presidenza il 13 gennaio 2006*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente relazione la Giunta delle elezioni per la prima volta, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del proprio regolamento, propone all'Assemblea la riapertura di una verifica elettorale conclusasi con la convalida del deputato proclamato eletto. A differenza del vecchio regolamento del 1962 — che si limitava a prevedere, all'articolo 9, una generale facoltà in capo alla Giunta di revisione delle schede elettorali — con il nuovo regolamento della Giunta delle elezioni — approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 ed entrato in vigore con le elezioni per la XIV legislatura — è stato infatti espressamente disciplinato l'istituto della riapertura della verifica dei risultati elettorali.

I casi nei quali la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta, successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, sono così individuati dal citato articolo 4, comma 2, del regolamento della Giunta:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dell'autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca

la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

### **1. Il procedimento penale su cui si fonda l'istanza di riapertura della verifica elettorale nel collegio n. 33 della XXI Circoscrizione Puglia.**

In data 19 novembre 2002 veniva presentata da Cosimo Faggiano, candidato nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione Puglia, un'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del regolamento della Giunta delle elezioni, nel senso di chiedere alla Giunta di proporre all'Assemblea di adottare la specifica deliberazione atta a consentire alla Giunta stessa di riaprire il procedimento di verifica dei risultati elettorali, concluso nella seduta dell'Assemblea del 20 giugno 2002 con la reiezione della richiesta di supplemento istruttorio e con la conseguente convalida del deputato Luciano Mario Sardelli, eletto nel predetto collegio.

L'istanza era stata presentata sulla base delle iniziali risultanze di un procedimento penale avviato a seguito di una denuncia per falso presentata dai deputati Bonito e Rossiello, membri della Giunta delle elezioni, nei confronti dei componenti della sezione elettorale n. 7 del comune di Latiano. Nel corso del procedimento — i cui atti sono stati richiesti dalla Giunta, per il tramite del Presidente della Camera, e trasmessi dal procuratore della Repubblica di Brindisi alla Giunta medesima, che li ha acquisiti in data 12 febbraio 2003 — il pubblico ministero di Brindisi procedeva al conteggio delle schede valide di tale sezione, depositate

presso il tribunale, ed accertava che « le schede contenenti voti in favore del candidato Faggiano Cosimo risultano essere complessivamente n. 389 (trecentoottantanove), mentre invece le schede contenenti voti in favore del candidato Sardelli Luciano Mario risultano essere complessivamente n. 300 (trecento) ». Nell'istanza del candidato Faggiano già tale circostanza è giudicata « assolutamente determinante ai fini dell'attribuzione del seggio parlamentare » in quanto « *sine dubio* concreta un nuovo e rilevante elemento atto ad inficiare la convalida definitiva della elezione proclamata in favore dell'onorevole Sardelli in data 20 giugno 2002 e a far riaprire la verifica dei risultati elettorali davanti alla Giunta delle elezioni al fine di giungere alla contestazione della elezione del deputato Sardelli ».

Ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di cui all'articolo 100, secondo e terzo comma, del citato testo unico n. 361 del 1957 (l'errata trascrizione del risultato nel verbale e la conseguente inversione nell'attribuzione dei voti ai candidati Sardelli e Faggiano, tale da ribaltare il risultato elettorale nel collegio), il sostituto procuratore acquisiva d'ufficio dal tribunale di Bari gli atti inerenti al procedimento *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, promosso da Faggiano con ricorso del 18 maggio 2001. La tempestività e il contenuto delle dichiarazioni rese dal presidente della sezione elettorale n. 7 e dai rappresentanti di lista inducevano il sostituto procuratore della Repubblica a ritenere che il fatto occorso potesse considerarsi un mero errore materiale di trascrizione, tale da non rendere ascrivibile la *immutatio veri* alla sfera psicologica degli indagati. Nell'escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato e dunque della responsabilità penale a carico dei componenti della sezione n. 7 di Latiano, in data 6 novembre 2002 il sostituto procuratore avanzava al giudice per le indagini preliminari motivata richiesta di archiviazione, di cui è allegata copia all'istanza presentata da Cosimo Faggiano in data 19 novembre 2002. Peraltro, il giudice per le indagini prelimi-

nari di Brindisi, in data 25 novembre 2003, rigettava la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, restituendogli gli atti ai fini della formulazione del capo d'imputazione nei confronti dei componenti il seggio, con riferimento alla possibile violazione delle disposizioni dell'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 (che disciplina le operazioni di spoglio), tale da poter integrare il reato di cui all'articolo 100, terzo comma, dello stesso testo unico (falso elettorale).

## 2. Il dibattito in Giunta.

È utile rammentare preliminarmente gli esiti della verifica dei poteri per il collegio n. 33, conclusasi con la convalida dell'elezione del deputato Sardelli. Il margine di voti validi del candidato eletto Sardelli rispetto al candidato Faggiano, che era di 158 in sede di proclamazione e di 157 dopo il controllo preliminare dei verbali sezionali, è risultato essere di 138 dopo la revisione delle schede bianche e nulle dell'intero collegio. L'inversione nell'attribuzione dei voti ai due candidati nella sezione elettorale n. 7 di Latiano è pertanto tale da ridurre di 89 i voti validi del candidato eletto Sardelli (che passerebbero da 35.023 a 34.934) e aumentare di 89 i voti validi del candidato Faggiano (che passerebbero da 34.885 a 34.974), con la conseguenza che il candidato Faggiano sopravanzerebbe il candidato eletto Sardelli con uno scarto di 40 voti.

Ciò premesso, la Giunta ha proceduto all'esame dell'istanza di riapertura della verifica nelle sedute del 18 dicembre 2002, 21 gennaio, 5 marzo e 9 aprile 2003, 5 maggio 2004, 23 novembre 2005 e 12 gennaio 2006. Il dibattito in Giunta ha avuto ad oggetto nella sua prima fase, insieme all'istanza, anche l'ipotesi — sulla quale il Presidente della Camera aveva richiesto alla Giunta di condurre uno specifico approfondimento — di elevare un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria di Brindisi in relazione all'utilizzo da parte dell'autorità stessa, nell'ambito di un procedimento

penale, del materiale elettorale della sezione n. 7 del comune di Latiano senza neppure che fosse preventivamente informata la Camera. Nella seduta della Giunta del 9 aprile 2003, a conclusione dell'approfondimento richiesto dal Presidente della Camera, si era determinato un orientamento maggioritario favorevole all'ipotesi di elevare il conflitto e si era convenuto che l'esame dell'istanza avrebbe potuto riprendere « una volta valutati gli esiti parlamentari del procedimento relativo al conflitto di attribuzioni ». Nella riunione del 21 ottobre 2003 l'Ufficio di presidenza della Camera deliberava nel senso di non proporre all'Aula l'elevazione del conflitto.

Successivamente, nella seduta del 5 maggio 2004 la Giunta accoglieva la questione sospensiva, proposta dall'onorevole Fontana, in base alla quale, prima di deliberare sull'istanza di riapertura della verifica elettorale, si sarebbe dovuto attendere l'esito del procedimento penale in corso presso la procura della Repubblica di Brindisi. La questione sospensiva era stata motivata sulla base della circostanza che la decisione del giudice per le indagini preliminari di Brindisi di respingere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero avrebbe fatto venir meno il presupposto dell'istanza di riapertura della verifica, rendendola improcedibile fino all'esito del procedimento penale.

Nella riunione del 26 ottobre 2005 dell'Ufficio di presidenza della Giunta, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è quindi convenuto di riprendere l'esame dell'istanza di riapertura della verifica elettorale in oggetto. Nella seduta del 23 novembre 2005 la Giunta ha così convenuto di richiedere all'autorità giudiziaria di Brindisi, per mezzo del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del proprio regolamento, informazioni e documenti circa lo stato e l'eventuale esito del procedimento penale ivi pendente (n. 4781/02/R.G.N.R.), al fine di verificare l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi sulla base dei quali proporre eventualmente all'Assemblea la riapertura della verifica elettorale.

Alla richiesta della Giunta il Presidente della Camera ha dato seguito con lettera del 30 novembre 2005 al Presidente del Tribunale di Brindisi, dottor Vincenzo Fedele.

Con lettera del 10 gennaio 2006 il Presidente del Tribunale di Brindisi ha trasmesso una nota di risposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, cui il fascicolo era nel frattempo nuovamente stato rimesso dal Tribunale. In particolare, in tale nota si comunica che, successivamente agli eventi già noti alla Giunta, in data 4 dicembre 2003 il pubblico ministero faceva nuova richiesta di rinvio a giudizio e all'udienza del 13 luglio 2004 il giudice per le indagini preliminari disponeva trattarsi di reato con citazione diretta per cui rimetteva gli atti al pubblico ministero per la emissione del relativo decreto di citazione. All'udienza del 31 gennaio 2005 il giudice monocratico della sezione distaccata di Mesagne del Tribunale di Brindisi rilevava peraltro la insussistenza della notifica dell'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, dichiarando quindi la nullità del decreto di citazione con restituzione degli atti al pubblico ministero. Sempre dalla nota da ultimo acquisita risulta, poi, che all'udienza del 15 novembre 2005, su eccezione della difesa, il giudice ha dichiarato la genericità della imputazione e, per l'effetto, la nullità del decreto di citazione, con una nuova rimessione degli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni. Il capo di imputazione è stato quindi più dettagliatamente formulato dal pubblico ministero, con deposito in data 22 dicembre 2005, ed è stato formulato nuovo decreto di citazione a giudizio, per il quale è stata fissata la data del 23 maggio 2006 per il relativo dibattimento. In tale nuovo decreto di citazione a giudizio — allegato alla nota acquisita dalla Giunta — il pubblico ministero riformula il capo di imputazione con riferimento all'articolo 104, terzo comma, del testo unico approvato con d.P.R. n. 361 del 1957 in quanto i componenti dell'ufficio elettorale della sezione n. 7 del comune di Latiano « non si atte-

nevano alle disposizioni dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 nel compimento delle operazioni di spoglio relative alla elezione della Camera dei Deputati, ed in particolare, per errore di trascrizione delle cifre, in sede di compilazione del verbale, il numero dei voti attribuiti al candidato Cosimo Faggiano era stato scambiato con il numero dei voti attribuiti al candidato Luciano Sardelli ».

Infine, nella seduta del 12 gennaio 2006 la Giunta — valutati i nuovi elementi informativi e documentali trasmessi dall'autorità giudiziaria di Brindisi — ha ritenuto che essi integrino nuovi elementi idonei a dimostrare in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida dell'elezione del deputato Sardelli ed ha pertanto deliberato di proporre all'Assemblea la riapertura della verifica elettorale nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione — Puglia.

### **3. La motivazione della proposta di riapertura della verifica elettorale.**

In conclusione, alla luce degli elementi documentali ed informativi trasmessi dall'autorità giudiziaria di Brindisi, la Giunta ritiene che sussistano i presupposti per la riapertura della verifica ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento della Giunta medesima. I nuovi elementi — la cui sopravvenienza è richiesta dalla citata disposizione regola-

mentare quale requisito per la riapertura della verifica — sono infatti rappresentati, anzitutto, dalla nuova attestazione giudiziaria (contenuta nel decreto di citazione a giudizio depositato dal pubblico ministero il 22 dicembre 2005) di imputazione di responsabilità penale nei confronti dei componenti della sezione n. 7 di Latiano per avere gli stessi erroneamente scambiato il numero dei voti attribuiti ai due candidati in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni in materia di svolgimento delle operazioni di spoglio dettate dall'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957. La novità risiede in particolare nella circostanza che, a differenza di quanto in precedenza accaduto, si è ora in presenza della formulazione di un preciso capo d'accusa da parte del pubblico ministero, con riferimento oltre tutto a una fattispecie criminosa diversa rispetto a quella in precedenza evocata nel corso del procedimento (l'articolo 104, terzo comma, anziché l'articolo 100, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361 del 1957). Costituisce infine ulteriore motivo per la riapertura della verifica il fatto in sé dell'avvenuta fissazione dell'udienza dibattimentale, già fissata per il 23 maggio 2006.

Per tali motivi, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea di deliberare la riapertura della verifica dei risultati elettorali per il collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione — Puglia.